



TRIBUNALE DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al numero 44-1/2023 R.G. promossa dai coniugi M [REDACTED] T [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], e S [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Mallozzi e Luca Luricella,

nei confronti

della massa dei creditori

Con decreto *ex art. 70*, primo comma, CCII emesso il 6.6.2023 questo giudice ha dichiarato ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di M [REDACTED] T [REDACTED] e S [REDACTED] e ha disposto che l'OCC lo comunicasse a tutti i creditori, assegnando loro termine di 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, decorso detto termine, previamente sentiti i debitori, nei successivi 10 giorni, depositasse apposita relazione in PCT onde riferire in merito alle osservazioni ricevute e proporre eventuali modifiche al piano, ove ritenute necessarie.

In data 17.7.2022, l'OCC, dott. Francesco Federighi, ha depositato in PCT la relazione, le osservazioni formulate dalla IBL Banca s.p.a. ed una comunicazione ricevuta dalla Banca Alta Toscana s.p.a., senza apportare modifiche sostanziali al piano bensì proponendo che il credito vantato dalla Banca Alta Toscana a titolo di spese legali per la proposizione della esecuzione immobiliare iscritta al n. 21/2023, pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone, venga soddisfatto con le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili siti in Scordia (CT) e con la somma di € 52.000,00 da corrispondere a tale creditore successivamente alla ricezione, da parte della signora C [REDACTED], del Trattamento di Fine Servizio.

I debitori, lette le osservazioni, hanno insistito per l'omologazione del piano.

*



Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori dai coniugi M [REDACTED] T [REDACTED] e S [REDACTED] [REDACTED] deve essere omologato.

Giova ribadire che detto piano prevede:

- il mantenimento in regolare ammortamento del contratto di mutuo fondiario contratto con la Credit Agricole Italia s.p.a., assistito da ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile di comproprietà di entrambi, sito in [REDACTED], via [REDACTED], costituente la loro abitazione principale;
- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti dei professionisti che li hanno assistiti nel confezionamento della proposta, muniti del privilegio di cui all'art. 2751 *bis* n.2 c.c.;
- il pagamento del credito ipotecario vantato dalla BCC Gestione Crediti s.p.a. (ora Banca Alta Toscana) in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale in caso di liquidazione degli immobili costituiti in garanzia, avuto riguardo al valore di mercato attribuita ai beni oggetto della causa di prelazione, con degradazione in chirografo dell'importo residuo;
- la falcidia dei contratti di finanziamento contratti con la IBL Banca s.p.a. con cessione del quinto dello stipendio e con delegazione di pagamento;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 4,80 % quanto alla massa di S [REDACTED] [REDACTED] (compresa la quota del credito della BCC Gestione Crediti s.p.a. ora Banca Alta Toscana, degradata a chirografo).

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti in un arco temporale di 8 anni, attraverso:

- 1) il versamento mensile da parte del T [REDACTED] di € 55,00, dal maggio 2023 al giugno 2031 o, comunque, dal primo mese di accesso alla procedura e per un numero di mesi equivalente;
- 2) il versamento mensile da parte della C [REDACTED] di € 805,00, dal maggio 2023 fino all'agosto del 2024 (incluso), e di € 255,00 dal settembre 2024 al giugno 2031 (incluso) o, comunque, dal primo mese di accesso alla procedura e per un numero di mesi equivalente;
- 3) la cessione del Trattamento di Fine Servizio che la C [REDACTED] riceverà dall'INPS, nella misura di € 52/mila;
- 4) la cessione dell'immobile di piena ed esclusiva proprietà della C [REDACTED], sito in S [REDACTED], stimato di valore pari a € 80.527,00 ma dal quale gli istanti hanno valutato di poter ritrarre una somma netta di € 60/mila, da attribuire alla BCC Gestione Crediti s.p.a., ora Banca Alta Toscana (creditore ipotecario di primo grado), facendo salva la distribuzione del maggiore importo eventualmente ricavato dalla vendita;
- 5) la cessione della quota pari a 1/3 della piena proprietà di un deposito sito in S [REDACTED] anch'esso della C [REDACTED], stimata del valore do € 9.847,00 ma dal quale gli istanti hanno valutato di poter ritrarre una somma netta di € 5/mila, da attribuire come sopra.



I. Gli adempimenti disposti con decreto del 6.6.2023 risultano compiutamente assolti dall'OCC come emergente dalla documentazione allegata alla sua relazione.

I.1 La I.B.L. Banca s.p.a., nel termine di legge, ha formulato osservazioni eccependo: l'insussistenza, in capo ai sovraindebitati, del requisito soggettivo di meritevolezza come declinato dall'art. 69, primo comma, ult. parte, CCII, a fronte dell'avvenuta corretta valutazione del merito creditizio, ad opera di essa finanziatrice, in ragione delle informazioni acquisibili *ex art. 124 bis TUB* e della mancata evidenziazione, da parte degli istanti, della esistenza di altri precedenti finanziamenti; il difetto di convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria; la carenza di fattibilità intesa quale assenza di certezza circa il rispetto del piano da parte dei debitori.

Premesso che le osservazioni in punto di ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione possono essere svolte nei venti giorni successivi alla comunicazione da *ogni creditore*, inclusi, quindi, quelli ai quali sarebbe inibita l'opposizione di convenienza di cui all'art.69, secondo comma, CCII, reputa questo giudice che debba essere ribadito quanto già esposto nel decreto del 6.6.2023 in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo di meritevolezza dei debitori o, in altri termini, alla non imputabilità della situazione di sovraindebitamento a loro *colpa grave, mala fede o frode*.

Invero, erra la IBL Banca s.p.a. (in seguito IBL) allorché deduce che i coniugi T [REDACTED] avrebbero contratto finanziamenti nel 2019 e nel 2020 con la certezza di non poterli restituire.

Invero, appare chiara e non controvertibile la ricorrenza di una ragionevole prospettiva di rimborso dei finanziamenti contratti dalla C [REDACTED] e, in specie, di quelli conclusi con al IBL nel 2019 e 2020 (entrambi utilizzati a parziale estinzione di precedenti finanziamenti contratti con la stessa società), quale evidenziata anche dall'OCC nel prospetto riepilogativo di cui alla pag. 27 della relazione del 5.6.2023 e non fatta oggetto di alcuna censura; tanto, in ragione della sussistenza, all'atto della stipula dei contratti, di una capacità reddituale idonea a consentire il regolare assolvimento delle obbligazioni di rimborso già contratte e di quelle *assumende*, nonché a mantenere un dignitoso tenore di vita (computato nei termini di cui all'art. 68, terzo comma, CCII), conservando altresì un residuo reddito mensile di oltre € 200,00.

Reputa, tuttavia, il tribunale che analoghe considerazioni debbano essere svolte anche con riferimento al T [REDACTED], pure a fronte della critica riservata dall'OCC alla valutazione del merito creditizio compiuto dalla IBL riguardo al finanziamento concesso nel 2020 per l'importo di € 29.880,00, da restituire in 120 rate mensili da € 249,00 ciascuna; ciò in quanto, ai fini della valutazione in discorso, merita di essere valorizzata non già la capacità reddituale del solo T [REDACTED] bensì quella familiare, derivante dalla sommatoria dei redditi dei coniugi.



Invero, nel 2020 il reddito mensile netto dei coniugi ammontava a € 3.650,00 (€ 2.400 + € 1.250), mentre l'ammontare complessivo delle rate mensili da versare, inclusa la rata di € 249,00 del nuovo finanziamento, era pari a € 2.694,12, con un residuo netto di € 955,88, astrattamente idoneo a consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di mantenimento.

Invero, come già esposto nel decreto del 6.6.2023, reputa il tribunale che il *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la *colpa grave* in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la *colpa lieve* in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella non irrazionale considerazione della sufficienza di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e del suo nucleo familiare, sia pure a fronte della limitazione degli esborsi a quelli strettamente indispensabili e dell'adozione di una gestione domestica informata da estrema accortezza e parsimonia.

Ebbene, nel caso in esame, l'esistenza di un margine differenziale positivo tra il flusso reddituale dei coniugi e gli oneri di rimborso mensile dei finanziamenti contratti, sussistente al momento della contrazione del finanziamento del T [REDACTED] con la IBL di cui sopra ma persistente anche a seguito della contrazione dei finanziamenti con NEXI (come desumibile dal prospetto riepilogativo di cui alla pagg.11 della relazione dell'OCC allegata al ricorso introduttivo), inducono ad affermare che l'insostenibilità della debitoria sia scaturita, piuttosto che da una colpevole contrazione di impegni di spesa con la consapevolezza di non poterli onorare, dall'azionamento delle fideiussioni a suo tempo prestate in favore della società Phoenix Aerial s.r.l. (riferibile al figlio Fabio ma della quale i ricorrenti non sono mai stati soci).

Dette fideiussioni risultano prestate a garanzia di finanziamenti garantiti, nella misura dell'80%, da altri soggetti (Fidi Italia s.p.a. e Centro Fidi) e, comunque, in astratto, rimborsabili dalla obbligata principale, sicché appare oltremodo difficile (se non impossibile) individuare in capo ai garanti, al



momento del rilascio, una colpevole dispercezione della capacità di farvi fronte; né sul punto nulla è stato dedotto dalla IBL.

Deve pertanto confermarsi il vaglio positivo circa la sussistenza del requisito soggettivo di ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione rappresentato dalla meritevolezza, quale consacrato nell'art. 69, primo comma, CCII..

La valutazione negativa che l'OCC ha riservato al vaglio del merito creditizio svolto dalla IBL in occasione del finanziamento concesso nel 2020 a T [REDACTED], a fronte della contraria valutazione positiva, riservata al contegno tenuto dallo stesso creditore in sede di erogazione dei finanziamenti richiesti dalla C [REDACTED] nel 2019 e nel 2020, impone a tribunale di delibare la “contestazione di convenienza” siccome sollevata in atti, pur in disparte lasciando ogni considerazione critica circa la effettiva violazione del disposto dell'art. 124 *bis* TUB riguardo al finanziamento n. 534291 del 1.12.2020.

Ebbene, sul punto la IBL si è limitata a dedurre che, in caso di apertura della procedura di liquidazione - erroneamente individuata con richiamo all'art. 14 *ter* L. 3/2012 piuttosto che con richiamo all'art. 268 CCII, correttamente applicabile *ratione temporis* - “*l'esponente manterrebbe inalterata la fonte di percezione delle somme utili a soddisfare il proprio credito*” e, detto in altri termini, il diritto a trattenere il quinto delle pensioni cedute al momento della contrazione dei finanziamenti, quota da intendersi impignorabile *ex art. 545 c.p.c.* si da rendere il credito della società finanziaria “*tutelato verso gli altri creditori chirografari*” anche nell'ambito della alternativa procedura liquidatoria.

Trattasi di assunto infondato alla luce delle considerazioni di seguito svolte e già più volte affermate da questo Tribunale.

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificaione; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto dell'ordine dei privilegi *ex art.2741 c.c.*; dette regole finirebbero per restare violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività – come dedotto dalla IBL – e, cioè, l'opponibilità alla procedura delle pattuizioni contenute nei contratti di



finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) o dalla delegazione di pagamento, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori (anche privilegiati), pure a fronte della sospensione di tutte le procedure esecutive individuali o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; afferma, infatti, la Corte di Cassazione: <<.pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente (ndr ovvero di apertura della liquidazione giudiziale o controllata), la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005).

Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

I rilievi di cui sopra consentono di disattendere l'opposizione di convenienza quale formulata dalla IBL, la quale non ha, all'evidenza, dimostrato che il proprio credito, nell'ambito di una procedura liquidatoria, verrebbe soddisfatto in misura superiore a quella di cui al piano di ristrutturazione proposto dai coniugi [REDACTED] (giusta disposto dell'art. 70, 9° comma, CCII).

Da ultimo la IBL ha contestato la fattibilità del piano facendo riferimento ad un elemento d'incertezza già evidenziato dall'OCC ed afferente al comportamento futuro dei debitori, i quali dovrebbero farsi carico dei pagamenti mensili proposti e del versamento del Trattamento di Fine Servizio della [REDACTED], non potendosi onerare di ciò direttamente l'INPS.



Trattasi, invero, di rilievi che non attengono alla *fattibilità* del piano - intesa come ragionevole idoneità a soddisfare i creditori, nei termini di cui alla proposta (su cui si tornerà oltre) - bensì alla puntuale esecuzione dello stesso ad opera dei ricorrenti, la cui eventuale inottemperanza potrà essere sanzionata con la revoca della omologazione in ossequio alla disciplina positiva contenuta nell'art. 71, quinto comma, e nell'art. 72 CCII.

Le osservazioni della IBL meritano, dunque, di essere disattese anche con riferimento all'ultimo profilo.

I.2 La Banca Alta Toscana non ha formulato osservazioni né opposizioni ma ha chiesto integrarsi le *passività del piano con le spese di procedura, conservative, riguardanti le esecuzioni immobiliari* promosse dinanzi al Tribunale di Pistoia e davanti al Tribunale di Caltagirone, “*spese sostenute nell'interesse di tutti i creditori e, quindi, da liquidare in via prededuttiva per l'attività svolta fino alla sospensione delle procedure*”.

Posto che la disciplina della prededuzione risulta contenuta nell'art. 6 CCII e non menziona affatto i crediti di che trattasi, mette conto evidenziare che i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono assistiti dal privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 2770 c.c. da esercitarsi sul prezzo degli stessi immobili.

Considerato che il piano di ristrutturazione non prevede la vendita dell'immobile sito in Agliana, non ricorrono i presupposti per ascrivere collocazione privilegiata alle spese della esecuzione immobiliare iscritta al n. 36/2023, pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia; di contro, le spese della esecuzione immobiliare avviata sugli immobili di Scordia, come liquidate dal G.E. (funzionalmente competente) *ex art. 95 c.p.c.*, potranno essere soddisfatte con le somme ritratte dalla vendita dei beni immobili già assoggettati alla procedura n.21/23 R.G.Es. pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone.

II. Tenuto conto dell'età dei proponenti, dell'assenza di pendenze fiscali e/o previdenziali nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dall'OCC, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano, profilandosi il reddito netto mensile ritratto da [REDACTED] T [REDACTED] e S [REDACTED] C [REDACTED] idoneo a consentire il versamento delle rate mensili sopra indicate ed i pagamenti a beneficio dei creditori di cui all'elenco, con le modalità temporali di cui alla pag.24 della relazione integrativa dell'OCC allegata alla proposta modificativa del 5.6.2023,.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dall'OCC, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

III. Per quanto attiene alle modalità esecutive, si profila coerente con la proposta la soluzione operativa delineata dall'OCC implicante l'apertura di un c/c intestato ai debitori ma con delega ad



operare conferita al solo OCC, sul quale far confluire automaticamente i versamenti mensili di cui al piano, previa disposizione di bonifico permanente che dovrà essere impartita dai ricorrenti ai rispettivi istituti di credito.

L'effettuazione dei pagamenti in conformità al piano resterà pertanto affidata all'O.C.C., al quale rimarranno riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di allertare il g.d. in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

La vendita dei beni immobili siti in Scordia potrà essere affidata dai debitori a società specializzate che non prevedano costi a carico della procedura e che dovranno provvedere tramite procedure competitive, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati. Su detta attività l'OCC riferirà al g.d. a cadenza semestrale.

Con l'omologazione del piano devono intendersi stabilizzate le misure protettive già assunte in sede di decreto del 6.6.2023 ovvero: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti dinanzi questo Tribunale e al Tribunale di Caltagirone; il divieto d'intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori; la cessazione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore della IBL s.p.a.; tanto, in forza della obbligatorietà del piano di ristrutturazione omologato per tutti i creditori anteriori, stante il parallelismo ravvisabile tra detta procedura concorsuale, riservata ai soli consumatori, e le altre procedure concordatarie disciplinate dal CCII.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Mario T [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED].F. [REDACTED], e S [REDACTED], nata a [REDACTED], C.F. [REDACTED] per come modificato in data 5.6.2023 e da eseguirsi nei termini di cui in parte motiva.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'OCC, dott. Francesco Federighi.



Così deciso in Pistoia



IL GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci

